## LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale

(Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62)

#### Art. 1

La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali<sup>1</sup>.

### Art. 2

Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di *referendum* abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.

Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del *referendum* popolare  $^2$ .

... 3

Art. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. la legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la legge 25 gennaio 1962, n. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. il Titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Articolo abrogato dall'art. 7, primo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'originario testo dell'art. 3 disponeva quanto segue:

<sup>&</sup>quot;La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti".

V. l'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

... 4

In caso di vacanza dovuta alla scadenza del termine di dodici anni o ad altra causa la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa".

V. l'art. 6 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

# Art. 5

I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni <sup>5</sup>.

## Art. 6

I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge <sup>6</sup>.

### Art. 7

I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. 2<sup>7</sup> della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Articolo abrogato dall'art. 7, primo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'originario testo dell'art. 4 disponeva quanto segue:

<sup>&</sup>quot;I giudici della Corte restano in carica dodici anni.

I giudici che sono nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi nove anni, mediante sorteggio di due giudici tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due tra quelli nominati dal Parlamento e di due tra quelli nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

Il sorteggio dei giudici è fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di nove anni.

Decorsi gli altri tre anni, si rinnovano i giudici che non sono stati rinnovati.

Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici rimasti in carica dodici anni.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> V. anche l'art. 3, terzo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> V. anche l'art. 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Recte*: art. 3.

## Art. 8

Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica  $^{8}$ .

<sup>8</sup> V. anche l'art. 16 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

## Art. 9

Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, può con provvedimento motivato ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti.

#### Art. 10

... <sup>9</sup>

V. l'art. 135, ultimo comma, della Costituzione.

### Art. 11

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Articolo abrogato dall'art. 7, primo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'originario testo dell'art. 10 disponeva quanto segue:

<sup>&</sup>quot;Il Parlamento, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone tra le quali sono sorteggiati, in caso di necessità, i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri".

# Art. 12 10

1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.

2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporne la sospensione dalla carica<sup>11</sup>.

## Art. 13

Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa<sup>12</sup>.

I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori <sup>13</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. L'originario testo dell'art. 12 disponeva quanto segue:

<sup>&</sup>quot;La messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, con deliberazione adottata a maggioranza, in conformità del proprio regolamento.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno".

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> V. anche l'art. 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

 <sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Comma così modificato ai sensi dell'art. 12 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
L'originario testo del primo comma disponeva quanto segue:

<sup>&</sup>quot;Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa".

 <sup>&</sup>lt;sup>13</sup> V. anche l'art. 18 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

#### Art. 14

... 14

V. l'art. 10, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

### Art. 15

Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.

... 15

#### Disposizione transitoria

La prima elezione della Commissione preveduta dall'art. 12 avrà luogo entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Articolo abrogato ai sensi dell'art. 12 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. L'originario testo dell'art. 14 disponeva quanto segue:

<sup>&</sup>quot;L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri implica di pieno diritto la sospensione dalla carica".

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Comma abrogato ai sensi dell'art. 12 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1. L'originario testo del secondo comma disponeva quanto segue:

<sup>&</sup>quot;Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilità ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino ad un terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato. La Corte può infliggere, altresì, le sanzioni costituzionali e amministrative adeguate al fatto".

V. l'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1989.